



OGGETTO: D.lgs. 81/2000. Legge regionale n. 21 del 22/07/2002. Prosecuzione delle attività socialmente utili nel Lazio

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTO il D.Lgs. 7 dicembre 1997, n.468 che disciplina l'Istituto dei Lavori Socialmente Utili;

VISTO il D.Lgs.n.81/2000 recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente

Utili;

VISTO il D.Lgs.23 dicembre 1997, n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO l'art.7 del succitato D.Lgs.81/2000 che regola la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

VISTA la L.R.n.29/1996 recante disposizioni in materia di sostegno all'occupazione la quale, tra l'altro, all'art.13 prevede la possibilità per la Regione di finanziare progetti aventi la finalità di utilizzare soggetti che, in base alla legislazione vigente, possono essere impiegati in Lavori Socialmente Utili e che tali progetti possono essere gestiti anche da Cooperative Sociali;

VISTA la legge regionale del 22 luglio 2002, n.21 la quale detta misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro;

**PRESO ATTO** della Convenzione, prot.n.805 del 23/03/2000, stipulata tra il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio, con la quale è stata stabilita l'assegnazione delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, pari a Lire 9.600.000.000, per il finanziamento e la realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego ed in particolare al fine di favorire la realizzazione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili facenti parte del "bacino" della Regione Lazio ed impegnati in progetti di LSU nel periodo 1999/2000;

VISTA la DGR n.86/2001 che ha approvato la Convenzione, prot.n.288/06.17, stipulata tra il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio, con la quale è stata stabilita per il periodo 2001/2003 l'assegnazione delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, pari a Lire 69.375.373.115, per il finanziamento e la realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego ed in particolare al fine di consentire l'erogazione degli ASU e degli ANF spettanti ai soggetti impegnati in LSU di pertinenza del "bacino" regionale ed al fine di favorire la realizzazione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale di Lavoratori Socialmente Utili;

**PRESO ATTO** della DGR n.565 del 10/05/2002 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000 e dell'art.78, comma 2, della Legge n.388/2000, per l'assegnazione per l'anno 2002 delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, pari ad EURO 32.706.857,64 più un ulteriore contributo aggiuntivo da quantificare, necessarie al finanziamento ed alla realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego ed in particolare al fine di consentire l'erogazione degli ASU e degli ANF spettanti ai soggetti impegnati in LSU di pertinenza del "bacino" regionale ed al fine di favorire la realizzazione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale di Lavoratori Socialmente Utili;

**ATTESA** la necessità di predisporre ed approvare, anche per l'anno 2003, una apposita Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000 e dell'art.78, comma 2, della Legge n.388/2000, per la quantificazione e l'assegnazione per l'anno 2003 delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Nazionale per l'Occupazione per il finanziamento e la realizzazione di misure di politiche attive per l'impiego ed in particolare al fine di consentire l'erogazione degli ASU e degli ANF spettanti ai soggetti impegnati in LSU di pertinenza del "bacino" regionale ed al fine di favorire la realizzazione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale di Lavoratori Socialmente Utili;

**PRESO ATTO** della DGR n.1799/2000 con la quale la Giunta Regionale ha realizzato interventi di promozione e sostegno in favore di Enti utilizzatori che hanno impegnato LSU non rientranti nelle disposizioni previste dall'art.2, comma 1, del d.lgs.n.81/2000;

**PRESO ATTO** della DGR n.2172/2000 con la quale, la Giunta Regionale ha stabilito il sostegno, tramite l'erogazione da parte dell'INPS di ASU ed ANF, alla prosecuzione dei progetti di LSU di pertinenza regionale fino al 31/05/2001 e la corresponsione di incentivi economici pari ad un minimo di Lire 12.000.000 fino ad un massimo di Lire 24.000.000, a favore dei soggetti che realizzano la stabilizzazione occupazionale di Lavoratori Socialmente Utili in conformità con le misure previste dalla DGR n.2172/2000 medesima;



**VISTE** le DGR n.614/2001, n.847/2001, n.1932/2001 e n.845/2002 con le quali la Giunta Regionale ha stabilito, tra l'altro, la prosecuzione dei sostegni e degli incentivi economici previsti dalle DGR n.1799/2000 e dalla DGR n.2172/2000 in favore dei soggetti utilizzatori di progetti di LSU, dei quali facciano parte lavoratori appartenenti al "bacino" della Regione Lazio ed a tali progetti dal 30/04/2000, percettori o meno degli Assegni di Utilizzo, che abbiano deliberato la proroga dei progetti medesimi fino al 31/12/2002;

**VISTO** l'articolo 4 della L.r.n.24 del 27 giugno 1996 il quale prevede la possibilità per le Cooperative Sociali, nell'ambito della loro attività ordinaria ed ai sensi della normativa statale e regionale vigente, di presentare progetti per Lavori Socialmente Utili, al fine di promuovere le opportunità di impiego per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione;

**RILEVATO** che il "bacino" dei LSU di pertinenza regionale, costituito da n.6.646 lavoratori, esclusi i lavoratori ultracinquantenni, alla data del 01/02/2001 si è ridotto, in base ai dati forniti dall'INPS e dall'Agenzia Lazio Lavoro, alle attuali n.5.360 unità lavorative inclusi i lavoratori ultracinquantenni;

**PRESO ATTO** che il 100% del costo complessivo, comprensivo del 100% degli ASU e del 100% degli ANF, per l'utilizzazione dei n.5.360 LSU di pertinenza del "bacino" regionale dal 01/01/2003 al 30/06/2003 è pari a circa 16.723.200,00 EURO;

**ATTESA** la necessità di predisporre ed approvare, anche per l'anno 2003, una apposita Convenzione tra la Regione Lazio e l'INPS per l'affidamento a quest'ultimo del servizio di erogazione degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) spettanti ai LSU facenti parte del "bacino" della Regione Lazio, con risorse a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione, di pertinenza della Regione Lazio;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di proseguire, ai sensi dell'art.1 del d.lgs.31/2000, dal 01/01/2003 al 30/06/2003 nel sostenere le proroghe ed i processi di stabilizzazione dei n.5.360 Lavoratori Socialmente Utili di pertinenza del "bacino" regionale e dei LSU di cui alla citata DGR n.1799/2000, non rientranti nelle disposizioni previste dall'art.2, comma 1, del d.lgs.n.81/2000, sempre di pertinenza del "bacino" regionale;

**RAVVISATA**, altresì, la necessità di erogare in un'unica soluzione le somme necessarie al pagamento degli assegni di utilizzo a favore degli Enti utilizzatori di progetti di LSU che proroghino tali progetti ai sensi della DGR n.1799/2000, e che dichiarino che i lavoratori per i quali si richiede il sostegno sono impegnati in tali progetti medesimi dal 30/04/2000 e che non sono in grado di anticipare l'erogazione degli assegni di utilizzo spettanti a tali Lavoratori Socialmente Utili;

**PRESO ATTO** che l'Agenzia Lazio Lavoro è competente in materia di istruttoria delle richieste di proroga dei progetti di LSU e delle richieste di incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori medesimi, ai sensi della L.R.38/98 ed in base a quanto stabilito e più volte ribadito dalle citate DGR n.614/2001, n.847/2001, n.1932/2001, n.845/2002 e dalla Commissione Regionale di Concertazione del Lazio. L'Agenzia Lazio Lavoro conclude le istruttorie di dette richieste proponendone l'ammissibilità o l'inammissibilità;

**VISTO** il regolamento CE n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese nel rispetto della regola del "de minimis";  
all'unanimità:

#### **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

1. Di prevedere, per gli Enti utilizzatori di progetti di Lavori Socialmente Utili (LSU) che intendano prorogare gli stessi dal 01/01/2003 al 30/06/2003, che:
  - o il 50% dell'ammontare dell'Assegno di Utilizzo (ASU) e dell'ammontare Assegni Nucleo Familiare (ANF) spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili già beneficiari degli stessi al 01/07/2002 ai sensi delle DGR n.1799/2000, DGR n.2172/2000, DGR n.614/2001, DGR n.847/2001, DGR n.1932/2001 e DGR n.845/2002, rimane a carico della Regione, con risorse a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione di pertinenza della Regione Lazio gestito dall'INPS;
  - o il restante 50% è corrisposto dall'Ente utilizzatore, salve eventuali deroghe riferite a "situazioni di straordinarietà" di cui al punto 2 ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al punto 3;
2. In attesa di definire con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le "situazioni di straordinarietà" ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs.81/2000 sono da considerarsi in "situazioni di straordinarietà" gli Enti utilizzatori che:
  - o si trovano in aree Obiettivo 2 dei Fondi strutturali della CE (esempio: enti utilizzatori ricadenti in zone di declino industriale, con alto tasso di disoccupazione, rurali o montane) ed aderiscano, comunque, alle forme di stabilizzazione previste dalla L.r.21/2002 e dal Programma Operativo, approvato con deliberazione di giunta regionale, n. 1652/2002;
  - o presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di deficit o dissesto ai sensi del d.lgs.n.267/2000 ed aderiscano, comunque, alle forme di stabilizzazione previste dalla

3. La prosecuzione delle attività socialmente utili può essere accordata anche a favore degli enti utilizzatori che:
  - hanno attuato ovvero avviato nel corso del 2002 concrete e documentate forme di stabilizzazione, riconducibili alla l.r. 21/2002 ed al relativo Programma Operativo, approvato con deliberazione di giunta regionale, N. 1652/2002
  - si impegnano e provvedono a ricollocare, entro il 30 giugno 2003, almeno il 50% dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso l'ente medesimo;
4. di prevedere, a favore dei soggetti che realizzano la stabile occupazione dei lavoratori socialmente utili, nel periodo 1 gennaio 2003 - 30/06/2003, gli incentivi così come definiti dal programma operativo di cui all'art.4 della legge regionale 22 luglio 2002, n.21;
5. La deliberazione con la quale gli Enti utilizzatori potranno stabilire la prosecuzione dei propri progetti di LSU dal 01/01/2003 al 30/06/2003 deve essere inviata, entro il 30/01/2003 ai Centri per l'Impiego competente per territorio, alla Direzione Provinciale del Lavoro, alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti ed all'Agenzia Lazio Lavoro. La predetta deliberazione, qualora gli Enti utilizzatori intendano avvalersi delle deroghe di cui al punto 1. della presente deliberazione, deve evidenziare l'esistenza di una delle condizioni di cui al punto 2. della presente deliberazione medesima. Gli Enti Utilizzatori, inoltre, devono avvalersi del sito Internet di ITALIA LAVORO S.p.A. sulla base di quanto previsto dall'art.8 della Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.565 del 10/05/2002;
6. L'Agenzia Lazio Lavoro, sentito il parere dell'apposita Sottocommissione LSU, effettua l'istruttoria di tutte le richieste di sostegno di cui ai punti precedenti, che dovrà concludersi a firma del responsabile del procedimento istruttorio dell'Agenzia Lazio Lavoro medesima, con la proposta di accoglimento o meno delle richieste medesime da avanzare alla Regione Lazio - Direzione Regionale Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro - Area 9/C, per la Determinazione di finanziamento o meno delle stesse. L'Agenzia Lazio Lavoro dovrà, altresì, evidenziare l'ammissibilità o meno di eventuali richieste di deroga, di cui al punto 1., avanzate dagli Enti utilizzatori. La competente P.O. 17 dell'Area 9/C Politiche del Lavoro potrà, altresì, effettuare controlli a campione;
7. L'ammissione degli enti utilizzatori ai benefici di cui ai punti 1 e 4 della presente deliberazione è definita con apposite Determinazioni Dirigenziali, previa istruttoria, da parte dell'Agenzia Lazio Lavoro, delle richieste pervenute dagli enti utilizzatori medesimi;
8. Di ratificare le allegare Convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro e con l'INPS per l'anno 2002 dando mandato rispettivamente all'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro ed al Direttore della Direzione Regionale Formazione e Politiche per il Lavoro di sottoscrivere le Convenzioni con lo stesso Ministero del lavoro e con l'INPS per l'anno 2003;
9. Di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. e di pubblicizzarla sul sito internet: [www.sirio.regione.lazio.it](http://www.sirio.regione.lazio.it), al fine di darne massima diffusione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini